

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-244 del 18/01/2023
Oggetto	Ditta F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.r.l., Via Ponte Alto n. 40, Campogalliano (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-269 del 18/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.R.L.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI, SITA IN VIA PONTE ALTO, n. 40 A CAMPOGALLIANO (MO).

(RIF. INT. n. 01534790363 / 167)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2740 del 17/05/2017** di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l., avente sede legale in Via Ponte Alto n. 40 in comune di Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018**, la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018**, la **Determinazione n. 5237 del 11/10/2018**, la **Determinazione n. 6427 del 31/12/2020**, la **Determinazione n. 2630 del 25/05/2021** e la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamati i nulla osta rilasciati con **prot. n. 8688 del 27/04/2018** e **prot. n. 14030 del 12/07/2018**, relativi a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'AIA;

richiamata la nota pervenuta dalla Ditta in oggetto il 25/10/2022, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 176302 del 26/10/2022, con la quale il gestore comunica di aver sospeso il funzionamento della linea di lavorazioni meccaniche n° 6 e quindi anche della relativa emissione in atmosfera **E48/49**, impegnandosi ad eseguire il relativo autocontrollo in caso di riattivazione. A tale proposito, si ritiene opportuno indicare espressamente la condizione di sospensione del funzionamento dell'emissione E48/49 nel Quadro delle emissioni in atmosfera autorizzate di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I all'AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 28/10/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.178775 del 28/10/2022, successivamente integrata con l'ulteriore documentazione trasmessa il 10/01/2023 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti dalla scrivente con prot. n. 3496 del 10/01/2023, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

I sostituzione degli attuali prodotti di verniciatura per anafresi con un **prodotto monocomponente** (pronta all'uso, senza necessità di solvente di diluizione).

L'attuale prodotto bicomponente prevede la miscelazione di pasta e resina all'interno di una vasca, prassi che risulta più complessa da un punto di vista gestionale e che espone la miscela ad attacchi batterici, con necessità di correzione con prodotti appositi.

Il nuovo prodotto che si intende introdurre include già sia la pasta che la resina; il contenuto solido del 68% di fatto è equivalente a quello attuale, ma per mantenere la vernice alla giusta viscosità è necessario un diverso rapporto di acqua e solvente, pari rispettivamente al 15,61% e al 16,39%. Pertanto, a fronte di un consumo massimo annuo di vernice monocomponente di **168 t/anno**, si prevede un consumo massimo teorico di solvente di **27,54 t/anno**.

Il gestore dichiara che la sostituzione non comporta alcuna modifica dell'assetto impiantistico, ma determina una variazione di alcuni parametri relativamente al consumo di solvente:

- incremento del *consumo massimo teorico di solvente* da 19,90 t a **27,54 t**;
- incremento della *capacità nominale* da 82,9 a **114,73 kg_{COV}/giorno** di solvente.

Non ci saranno variazioni per quanto riguarda le emissioni convogliate in atmosfera rispetto alla situazione attuale, mentre l'*emissione totale annua teorica* passerà da 6,89 t a **8,42 t**.

La sostituzione dei prodotti vernicianti potrebbe comportare un miglioramento della resa di verniciatura, con conseguente leggero contenimento dei consumi di energia elettrica (attualmente difficilmente stimabile vista l'esiguità in termini assoluti) e della produzione del rifiuto costituito dall'ultrafiltrato di scarto (codice EER 08.01.20).

Resteranno invariati i consumi e gli scarichi idrici (sia in termini qualitativi che quantitativi) e le emissioni sonore;

II revamping dell'impianto di demineralizzazione e dell'**impianto di depurazione delle acque reflue industriali**, mediante interventi di manutenzione straordinaria che comunque non modificheranno il processo in termini di chemicals addizionati e di schema di funzionamento.

In particolare:

- per quanto riguarda l'impianto di demineralizzazione, sarà smontata l'ultima sezione di letto misto duplex rigenerabile a doppio ciclo acido-alcalino (non più necessaria e non più utilizzata ormai da tempo);
- per quanto riguarda l'impianto di depurazione:
 - la diminuzione sostanziale delle portate delle acque di scarico ha permesso di ridimensionare i volumi delle vasche di trattamento per un volume da trattare di **6 m³/h** e quindi di inserire tutte le nuove apparecchiature nel locale ad oggi occupato dalla sezione di

demineralizzazione. Questo consente di testare ed avviare l'impianto nel nuovo assetto senza interruzione nel servizio del "vecchio impianto";

- gli attuali sedimentatori statici esterni saranno sostituiti con **pacchi lamellari** più piccoli ed efficienti, da collocare nei locali interni accennati sopra, per la massima protezione delle strutture dalle intemperie e la verifica facilitata dell'intero comparto depurativo, posto in una unica postazione. I pacchi lamellari saranno dotati di un idoneo **sistema di sfangamento**, che rimanderà i fanghi prodotti alla sezione di ispessimento e disidratazione fanghi esistente;
- l'attuale unica vasca di neutralizzazione e flocculazione verrà sostituita da una **doppia sezione**: la prima, posta al piano di calpestio, dove avverrà una pre-neutralizzazione (fino a circa pH 7.0) e la seconda, posta sul soppalco, dove avverrà il trattamento definitivo (pH ristabilito come attuale regolazione e/o regolato in sede di avvio);
- l'attuale serbatoio di stoccaggio di acido cloridrico verticale, posto dietro i due serbatoi di accumulo delle acque acide ed alcaline di lavaggio, sarà sostituito con cubac da 1.000 litri posto su una pedana di sicurezza. Le minori portate da trattare faciliteranno l'approvvigionamento dei chemicals di processo, tutti direttamente in cubac da 1.000 litri, ad eccezione del silos calce esistente di totale riutilizzo. I cubac saranno disposti su singole pedane di sicurezza di volume idoneo al contenimento;
- verrà prevista una **stazione di stoccaggio** (pedana di sicurezza e relativa pompa di dosaggio) per prodotto extra, di formulazione chimica specifica, per abbattere (in futuro, qualora si renda necessario) eventuali nuovi inquinanti provenienti dalle linee produttive;
- sarà implementato un **sistema filtrazione finale di sicurezza**, realizzato su doppio stadio di attraversamento, con sabbie quarzifere a fine granulometria, seguite da carboni attivi assorbenti minerali granulari;
- sarà installato un **sistema aggiuntivo di controllo pH**, con sistema di dosaggio e correzione nella fase di controllo prima della filtrazione finale. Tutti gli strumenti (pH per impianto depurazione e conducibilità per impianto demi) saranno ripetibili ed interfacciabili, come tutte le altre informazioni gestite e gestibili dal nuovo quadro di comando.

Complessivamente, quindi, il processo di depurazione si articolerà come segue:

- 1) stabilizzazione del potenziale pH in acidificazione (strumento controllo pH1) con aggiunta di cloruro ferrico per coadiuvare la flocculazione,
- 2) addizione di carbone idrato per l'assorbimento delle componenti organiche disciolte,
- 3) neutralizzazione del pH con idrossido di sodio e latte di calce (fase da suddividere in due vasche adiacenti, per permettere il deflusso naturale della miscela verso i pacchi lamellari di separazione fisica),
- 4) immissione di polielettrolita anionico, prima della separazione fisica nei pacchi lamellari,
- 5) arrivo delle acque chiarificate alla vasca di controllo finale del pH e rilancio alla filtrazione di sicurezza,
- 6) allontanamento dei fanghi di risulta dal fondo dei pacchi lamellari mediante pompe, verso il gruppo di ispessimento e disidratazione fanghi già esistente,
- 7) se necessario, invio delle acque controllate e a pH corretto alla sezione di filtrazione composta da filtro a sabbie quarzifere fini e filtro con carboni attivi minerali assorbenti,
- 8) arrivo delle acque depurate al contatore fiscale esistente e quindi al pozzetto fiscale di campionamento;

III installazione di un **impianto fotovoltaico** di potenza complessiva pari a 3.000 kWp, con contestuale rimozione di una superficie di circa 17.000 m² di coperture in cemento amianto;

dato atto che il 16/06/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio del Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Presidio Territoriale di Carpi con prot. n. 202229 del 09/12/2022 e successivo prot. n. 8855 del 18/01/2023, con cui:

- per quanto riguarda la sostituzione del prodotto per la verniciatura per anafresi, viene espresso parere favorevole ed è fornito l’aggiornamento dei parametri da autorizzare ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- per quanto riguarda il progetto di revamping dell’impianto di depurazione delle acque reflue aziendale, si ritiene che le modifiche proposte possano considerarsi non sostanziali, nonché migliorative rispetto alla situazione in essere, se si conferma l’assenza di variazioni quantitative (portate orarie massime) e/o qualitative (sostanze chimiche introdotte nel processo produttivo);

dato atto che gli interventi comunicati non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la volumetria delle vasche galvaniche di trattamento autorizzata, i consumi idrici e di gas metano e l’impatto acustico;

preso atto della sostituzione del prodotto verniciante bicomponente con uno monocomponente e valutato positivamente il fatto che tale intervento potrà consentire di aumentare la resa di verniciatura e quindi di ridurre il consumo di energia elettrica e la produzione di rifiuti;

valutata positivamente l’installazione di un impianto fotovoltaico, con contestuale rimozione di coperture in cemento amianto;

preso atto del fatto che restano invariate le emissioni convogliate in atmosfera già autorizzate e risultando necessario aggiornare i parametri da autorizzare ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06, come indicato nel contributo istruttorio del Servizio Territoriale sopra citato;

valutato positivamente il progetto di revamping del depuratore aziendale, che dovrebbe consentire un più efficace trattamento delle acque reflue di processo ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione massima degli inquinanti già prescritti in AIA. A tale proposito, si ritiene opportuno richiedere al gestore di **comunicare sia la data di avvio degli interventi previsti, sia la data della loro conclusione;**

ritenendo adeguate le misure di protezione di suolo ed acque sotterranee già adottate dall’Azienda, nonché quelle che saranno adottate nell’ambito del progetto di revamping del depuratore aziendale;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno cogliere l’occasione per aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base alle previsioni dell’istruzione operativa Arpae I85006/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 26/07/2022.

In particolare, si rileva che viene introdotta una prescrizione specifica relativa ai casi di fermata prolungata di emissione in atmosfera e si ritiene pertanto opportuno **rinviare all’ottemperanza di tale prescrizione (D2.4.15)** per le emissioni in atmosfera aziendali che risultano al momento sospese (**E32, E36 ed E48/49**), eliminando la prescrizione di cui al punto D2.2.8;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricato di funzione determina

- **di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 2470 del 17/05/2017 e successive modifiche** alla Ditta F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l., avente sede legale in Via Ponte Alto n. 40 in comune di Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) è **autorizzata** la realizzazione del progetto di revamping dell'impianto di demineralizzazione e depurazione chimico-fisico aziendale descritto nella comunicazione di modifica dell'AIA del 28/10/2022 citata in premessa.

A tale proposito, il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Campogalliano:

- 1 una comunicazione indicante la **data di inizio dei lavori di revamping**, con almeno due giorni lavorativi rispetto alla stessa;
- 2 una comunicazione indicante la **data di conclusione dei lavori di revamping** entro due giorni lavorativi dalla stessa;

b) la prescrizione di cui al punto 8 della sezione D2.2 "condizioni relative alla gestione dell'impianto" è **eliminata**;

c) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **interamente sostituita dalla seguente**:

1 Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – saldatura e smerigliatura (linea n°3)	PUNTO DI EMISSIONE E5 – saldatura e smerigliatura (linea n°1)	PUNTO DI EMISSIONE E6 – saldatura e smerigliatura (linea n°2)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	22.000	22.000
Altezza minima (m)	---	7,5 *	10	10
Durata (h/g)	---	21	21	21
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	9	10	10
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	5	5
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	10	10	10
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrollo	---	annuale (portata, polveri, NO _x , CO)	annuale (portata, polveri, NO _x , CO)	annuale (portata, polveri, NO _x , CO)

* e comunque oltre il tetto

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10/11 – smerigliatura (linea “Steton”)	PUNTO DI EMISSIONE E19 – verniciatura a polveri (n.1 cabina)	PUNTO DI EMISSIONE E28 – sverniciatura telai
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	18.350	16.000	1.090
Altezza minima (m)	---	7,5 *	9	8,7
Durata (h/g)	---	21	21	21
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	5	50
Composti organici volatili (espressi come C-org Totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	---	50 **
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	350 ***
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	35 ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Post-combustore termico
Frequenza autocontrollo	---	annuale (portata e polveri)	annuale (portata e polveri)	semestrale (portata, polveri, COT, NO _x , SO _x)

* e comunque oltre il tetto.

** il limite relativo all'inquinante “composti organici volatili (come C-org totale)” è da intendersi riferito ai solli composti non metanici, da determinare per differenza tra TVOC e VOC metanici utilizzando una delle seguenti metodologie:

- utilizzare n.2 strumenti (uno per la misura del metano, l'altro per la misura di TVOC) che effettuano misurazioni contestuali;
- utilizzare n.1 strumento dotato di apposito accessorio (catalizzatore) attivabile/disattivabile in tempi brevi, alternando misurazioni di metano e misurazioni di TVOC nello stesso periodo temporale di riferimento;
- effettuare misure prolungate di TVOC alternate a misure prolungate di metano, in modo che complessivamente si possano coprire almeno due periodi temporali di riferimento, a condizione che si possa documentare la costanza del processo produttivo e dei prodotti lavorati, utilizzando ad es. la registrazione di misure di parametri di processo, registri di materie prime, registri di produzione, ecc.

*** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E31 – forno cottura anafresi	PUNTO DI EMISSIONE E32 – sgrassaggio (vasca 0)	PUNTO DI EMISSIONE E33 – sgrassaggio (vasca 1)
Messa a regime	---	a regime	<i>sospesa</i> ***	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	9.000	18.000	18.000
Altezza minima (m)	---	9 *	9 *	9 *
Durata (h/g)	---	21	21	21
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	8	---	---
Composti organici volatili (espressi come C-org Totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	25 **	---	---
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	150	---	---
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	50	---	---
Sostanze alcaline (come Na ₂ O) (mg/Nm ³)	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401	---	5	5
Impianto di depurazione	---	Post-combustore rigenerativo	---	---
Frequenza autocontrollo	---	<i>semestrale (portata, polveri, COT, NOx, SOx)</i>	<i>annuale (portata e sostanze alcaline)</i>	<i>annuale (portata, sostanze alcaline)</i>

* e comunque oltre il tetto

** il limite relativo all'inquinante "composti organici volatili (come C-org totale)" è da intendersi riferito ai soli composti non metanici, da determinare per differenza tra TVOC e VOC metanici utilizzando una delle seguenti metodologie:

- utilizzare n.2 strumenti (uno per la misura del metano, l'altro per la misura di TVOC) che effettuano misurazioni contestuali;
- utilizzare n.1 strumento dotato di apposito accessorio (catalizzatore) attivabile/disattivabile in tempi brevi, alternando misurazioni di metano e misurazioni di TVOC nello stesso periodo temporale di riferimento;
- effettuare misure prolungate di TVOC alternate a misure prolungate di metano, in modo che complessivamente si possano coprire almeno due periodi temporali di riferimento, a condizione che si possa documentare la costanza del processo produttivo e dei prodotti lavorati, utilizzando ad es. la registrazione di misure di parametri di processo, registri di materie prime, registri di produzione, ecc.

*** si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.4.15**.

**** campionamento da effettuare in concomitanza con uno dei campionamenti semestrali a valle dell'impianto di abbattimento. Nel caso non sia tecnicamente possibile effettuare misure di portata a monte dell'impianto di abbattimento, dovrà essere assunto il dato di portata misurato a valle.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E34 – sgrassaggio (vasca 2)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – sgrassaggio (vasca 3)	PUNTO DI EMISSIONE E36 – disossidazione (vasca 6)
Messa a regime	---	a regime	a regime	<i>sospesa</i> **
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	18.000	18.000	18.000
Altezza minima (m)	---	9 *	9 *	9 *
Durata (h/g)	---	21	21	21
Sostanze alcaline (come Na ₂ O) (mg/Nm ³)	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401	5	5	---
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄) (mg/Nm ³)	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)	---	---	2
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF) (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	---	2
Fosfati (come PO ₄) (mg/Nm ³)	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1	---	---	5
Impianto di depurazione	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E34 – sgrassaggio (vasca 2)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – sgrassaggio (vasca 3)	PUNTO DI EMISSIONE E36 – disossidazione (vasca 6)
Frequenza autocontrollo	---	annuale (portata e sostanze alcaline)	annuale (portata e sostanze alcaline)	semestrale (portata, H ₂ SO ₄ , HF, fosfati)

* e comunque oltre il tetto

** si veda quanto prescritto al precedente punto D2.4.15.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E37 – conversione ai sali di zirconio (vasca 9)	PUNTO DI EMISSIONE E39 – forno cottura seconda mano (polveri) + bruciatore forno anaforosi (S) + bruciatore forno polveri (T)
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	18.000	3.000
Altezza minima (m)	---	9 *	9
Durata (h/g)	---	21	21
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF) (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	2	---
Composti organici volatili (espressi come C-org Totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	---	50 **
Impianto di depurazione	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	semestrale (portata e HF)	semestrale (portata e COT)

* e comunque oltre il tetto

** il limite relativo all'inquinante "composti organici volatili (come C-org totale)" è da intendersi riferito ai soli composti non metanici, da determinare per differenza tra TVOC e VOC metanici utilizzando una delle seguenti metodologie:

- utilizzare n.2 strumenti (uno per la misura del metano, l'altro per la misura di TVOC) che effettuano misurazioni contestuali;
- utilizzare n.1 strumento dotato di apposito accessorio (catalizzatore) attivabile/disattivabile in tempi brevi, alternando misurazioni di metano e misurazioni di TVOC nello stesso periodo temporale di riferimento;
- effettuare misure prolungate di TVOC alternate a misure prolungate di metano, in modo che complessivamente si possano coprire almeno due periodi temporali di riferimento, a condizione che si possa documentare la costanza del processo produttivo e dei prodotti lavorati, utilizzando ad es. la registrazione di misure di parametri di processo, registri di materie prime, registri di produzione, ecc.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E48/49 – smerigliatura e saldatura (linee n° 6 e 7)	PUNTO DI EMISSIONE E50/51 – smerigliatura e saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E52 – silos calce
Messa a regime	---	a regime #	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	28.440	28.440	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	---	11 *	11 *	8
Durata (h/g)	---	21	21	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	10	---
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	5	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	10	10	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrollo	---	annuale (portata, polveri, NO _x , CO)	annuale (portata, NO _x , CO)	semestrale (ispezione di verifica del filtro)

* e comunque oltre il tetto

si veda quanto prescritto al successivo punto D2.4.15.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE A – generatore riscaldamento locale depuratore	PUNTO DI EMISSIONE B – generatore riscaldamento locale lavorazioni meccaniche linee 4-7 lato est	PUNTO DI EMISSIONE C – generatore riscaldamento locale lavorazioni meccaniche linee 4-7 lato nord
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	---
Altezza minima (m)	---	3	8	8
Durata (h/g)	---	21	21	21
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE D – generatore riscaldamento reparto imballaggio vicino infermeria	PUNTO DI EMISSIONE F – generatore riscaldamento ambiente vicino ufficio capi turno	PUNTO DI EMISSIONE H – generatore riscaldamento locale uscita aspiratori linee 3 e 8
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	---
Altezza minima (m)	---	8	8	8
Durata (h/g)	---	21	21	21
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE I – generatore riscaldamento locale lavorazioni meccaniche linea 8	PUNTO DI EMISSIONE CT1 – caldaia riscaldamento uffici vecchi e termotriscce magazzino grezzi	PUNTO DI EMISSIONE CT2 – boiler produzione acqua calda mensa e spogliatoi
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	---	---	---
Altezza minima (m)	---	8	8	8
Durata (h/g)	---	21	21	21
Impianto di depurazione	---	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE Q – caldaia riscaldamento vasche pre-trattamento e termotriscce magazzini	PUNTO DI EMISSIONE R – caldaia riscaldamento vasche pre-trattamento e termotriscce magazzini
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	2.600 *	2.600 *
Altezza minima (m)	---	8	8
Durata (h/g)	---	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5 ** ***	5 ** ***
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350 ** ***	350 ** ***

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE Q – caldaia riscaldamento vasche pre-trattamento e termostrisce magazzini	PUNTO DI EMISSIONE R – caldaia riscaldamento vasche pre-trattamento e termostrisce magazzini
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	35 **	35 **
Impianto di depurazione	---	---	---
Frequenza autocontrollo	---	---	---

* emissione a tiraggio naturale, portata stimata.

** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

*** valore limite da intendersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati

in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Campogalliano.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Campogalliano i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
- Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. È **concessa esenzione all'obbligo di installazione dei misuratori di pressione differenziale per l'emissione E52** (corrispondente allo sfiato di un silos con tiraggio naturale, provvisto di filtro a tessuto) **alle seguenti condizioni:**
- a) l'**accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti** deve essere **garantito in sicurezza** all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i **limiti di emissione** fissati nel presente provvedimento hanno **valore fiscale** e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
 - c) con **periodicità almeno semestrale** la Ditta deve eseguire **ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro** non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere **annotati e sottoscritti da società esterna sul Registro degli autocontrolli**.
9. L'impianto di termosverniciatura deve essere provvisto di misuratore con registrazione della temperatura sia in camera di combustione, che in camera di post-combustione. Questo sistema di registrazione deve essere provvisto di registratore grafico/elettronico funzionante in continuo (anche durante le fermate), ad esclusione dei periodi di ferie. Le registrazioni devono avere durata giornaliera o settimanale e devono essere tenute a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; inoltre, devono garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la data.

10. Il post-combustore termico a servizio dell'emissione **E28** deve essere provvisto di un sistema che consenta l'accensione del forno di termosverniciatura solo al raggiungimento della temperatura di esercizio del post-combustore stesso (**850 °C**); alla luce della documentazione tecnica fornita dall'Azienda a luglio 2011, si ritiene accettabile che, al termine del ciclo di termosverniciatura, i bruciatori della camera di sverniciatura e della camera di post-combustione vengano spenti contemporaneamente.
11. Il combustore termico a servizio dell'emissione in atmosfera **E31** deve essere provvisto di un sistema di misura con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione; il citato sistema deve garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per tutta la durata della presente AIA e comunque almeno per cinque anni.
 La temperatura di trattamento degli effluenti gassosi all'interno della camera di post-combustione deve essere pari ad almeno **800 °C**.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.
- Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
13. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;

- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 87/2014 e sul Modulo n° 5 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni parte e tenuti a disposizione in Azienda per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n°5 devono essere inviati annualmente ad Arpae di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

16. In riferimento ai punti di emissione **E31** ed **E39** a servizio delle attività di verniciatura, ricompresi al punto 2c), Parte II, Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (*rivestimento di superfici metalliche*), i dati dichiarati relativi al consumo di solventi e alle emissioni di Sostanze Organiche Volatili ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 risultano essere i seguenti:

- *capacità nominale*: **114,73 kg_{COV}/gg di solvente**;
- *consumo massimo teorico di solvente*: **27,54 t_{COV}/anno** (funzionamento di 21 h/gg per 240gg/anno);

- *emissione convogliata teorica*: **1,75 t_{COV}/anno**;
- *emissione diffusa annuale teorica*: **5,51 t_{COV}/anno**;
- *emissione totale annuale teorica* (emissione convogliata + emissione diffusa): **7,26 t_{COV}/anno**;
- *fattore di conversione da Carbonio Organico Totale a COV utilizzato*: pari a **1,54**.
- *valore limite di emissione diffusa* fissato dal punto 8 (soglia superiore) della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06: **20% di input di solvente**, calcolato secondo il metodo indicato nella Parte V dello stesso Allegato.

Relativamente all'attività di verniciatura, il gestore è tenuto a:

- a) effettuare misurazioni periodiche sulle emissioni E31 ed E39, con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo (precedente punto D2.4.1) ed effettuare il calcolo dei valori secondo il metodo indicato nell'**Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06**;
- b) presentare ad Arpae di Modena **entro il 30 aprile di ogni anno** (contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1) la "Dichiarazione di conformità", con elaborazione del piano di gestione dei solventi (riportante i dati dell'anno precedente) secondo quanto indicato alla **Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06**.

17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto e così accedere alla pubblica via. Il cortile esterno e comunque tutte le aree potenzialmente fonte di emissioni polverulente da trasporto eolico devono essere mantenute pulite. **L'Azienda è tenuta ad effettuare, quando necessario, pulizie periodiche dei piazzali**, al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2470 del 17/05/2017 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2470 del 17/05/2017 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l. e al Comune di Campogalliano tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.